

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 04 MARZO 1998, N. 7 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA – ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28”

RELAZIONE

L'associazionismo enogastronomico e quello legato alle rievocazioni storiche sono soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità storiche, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia Romagna, nonché uno straordinario volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Le organizzazioni associative enogastronomiche come pure quelle di rievocazione storica, prevalentemente prive di finalità di lucro e organizzate nelle forme delle associazioni di volontariato, rappresentano veri e propri centri di aggregazione “trasversale” che compiono importanti attività sociali divenendo spesso reali “presidi” sui territori, spesso in rete tra loro e aperti a proiezioni internazionali.

Sarebbe utile pertanto che le associazioni che si occupano di promozione enogastronomica e quelle che si occupano di rievocazione storica potessero essere iscritte in due specifici elenchi con conseguente pubblicizzazione da parte della Regione sul sito web e sul bollettino ufficiale.

Così facendo, con costi molto contenuti, si potrebbe riuscire ad avere una mappatura completa delle associazioni e dei consorzi impegnati nella tutela e promozione del territorio.

Art.1

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7

1. Successivamente al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 viene introdotto il comma 3 bis:

3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.